

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Numero del provvedimento	13
Data del provvedimento	4 ottobre 2021
Oggetto	Società della Salute
Contenuto	Approvazione schema di accordo contrattuale con i centri diurni di socializzazione per persone con disabilità

Presidente	Sara Funaro
Direttore	Marco Nerattini
Ufficio/Struttura	Direzione Società della Salute
Resp. Ufficio/Struttura	Marco Nerattini
Resp. del procedimento	Marco Nerattini

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

L'anno 2021, il giorno 4 del mese di ottobre alle ore 09:40 in modalità videoconferenza, si è riunita la Giunta Esecutiva, su convocazione del Direttore.

Risultano presenti:

Ente	Rappresentante		Presente	assente
Comune di Firenze	Sara Funaro	Presidente	x	
Azienda Usl Toscana Centro	Rossella Boldrini	membro	x	
Quartiere 4 Comune di Firenze	Mirko Dormentoni	membro	x	

Riconosciuta la validità della seduta per la presenza della maggioranza dei componenti

Allegati Atto		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
1	4	schema di accordo contrattuale con i centri diurni di socializzazione per persone con disabilità



REGIONE TOSCANA
Società della Salute di Firenze
C.F. 94117300486
Piazza Signoria 1 – 50122 FIRENZE)

LA GIUNTA ESECUTIVA DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE DI FIRENZE

PREMESSO che:

- la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40, e ss.mm.ii. (*“Disciplina del servizio sanitario regionale”*) e, segnatamente il capo III bis (*“Società della Salute”*), articoli 71 bis e ss., disciplina il nuovo assetto organizzativo dei servizi sanitari territoriali, sociosanitari e sociali integrati tramite la costituzione delle Società della Salute;
- la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 e ss.mm.ii. (*“Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”*) disciplina il sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- con le deliberazioni del Consiglio Comunale di Firenze 20 aprile 2009, n. 46, e del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Firenze 27 marzo 2009, n. 249, sono stati approvati gli schemi di Convenzione e di Statuto della Società della Salute di Firenze,
- in data 8 marzo 2010 è stata stipulata dagli enti consorziati la Convenzione della Società della Salute di Firenze, con allegato lo Statuto del Consorzio, entrato in vigore a seguito di detta stipula;

PRESO ATTO che il Consiglio regionale della Toscana con deliberazione 9 ottobre 2019 n.73 ha approvato il Piano sanitario e sociale integrato della Regione (*PSSIR 2018-2020*), con il quale prende avvio il processo di programmazione multilivello previsto dalla l.r. 40/2005 ss.mm. ii.;

RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci della Società della Salute di Firenze 30 novembre 2020 n. 8 (*“Ratifica composizione Assemblea dei Soci e nomina del componente non di diritto della Giunta Esecutiva”*), con la quale si ratifica la nuova composizione del suddetto organo;

RICHIAMATA la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84 *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”*, con la quale viene istituita l’Azienda Usl Toscana Centro che riunisce le quattro precedenti aziende dell’area vasta (ASL 3 di Pistoia, ASL 4 di Prato, ASL 10 di Firenze e ASL 11 di Empoli);

VISTO il D.P.G.R. Toscana del 28 febbraio 2019 n. 33 con il quale si nomina il Dott. Paolo Morello Marchese quale Direttore Generale dell’Azienda Usl Toscana Centro;

PRESO ATTO della nota del Direttore Generale dell’Azienda Usl Toscana Centro (prot. n. 138469 del 12 ottobre 2017) con la quale la dott.ssa Rossella Boldrini, nominata Direttore dei Servizi Sociali AUSL Toscana Centro con delibera 10 marzo 2016, n. 291, viene delegata a rappresentarlo in occasione delle sedute di Assemblea dei Soci e Giunta Esecutiva della Società della Salute di Firenze;

CONSIDERATO che:

- i servizi sociali e sociosanitari del Comune/Zona di Firenze, nell’ambito della programmazione dell’assistenza in favore delle persone con disabilità e ai fini dell’attuazione degli specifici progetti assistenziali personalizzati, in particolare per l’attuazione degli interventi socio-assistenziali di tipo semiresidenziale presso centri



REGIONE TOSCANA
Società della Salute di Firenze
C.F. 94117300486
Piazza Signoria 1 – 50122 FIRENZE)

- diurni di socializzazione, hanno necessità di avvalersi delle strutture allo scopo autorizzate a funzionare e accreditate presenti sul territorio;
- a tal fine si rende necessario stipulare con i suddetti centri diurni un apposito accordo contrattuale finalizzato a stabilire le condizioni per l'ospitalità di utenti in carico ai servizi sociali del Comune/Zona Firenze presso i centri stessi, in sostituzione delle convenzioni finora utilizzate come riferimento, ormai datate e necessitanti di revisione e aggiornamento;
 - nelle more della definizione di un nuovo accordo da utilizzare a regime, attività che richiede un'adeguata analisi del fabbisogno, una definizione del rapporto tra gli enti interessati dalla gestione degli interventi in favore delle persone con disabilità (SdS, Comune e AUSL) e uno stretto confronto con i gestori dei centri diurni, si rende necessario regolare i rapporti con i centri stessi tramite un accordo contrattuale transitorio di breve durata;

DATO ATTO che, allo stato attuale, le competenze gestionali e gli oneri economici di copertura delle rette in favore delle persone inserite presso i centri su progetto e autorizzazione dei servizi sociali fiorentini sono ricondotte al Comune di Firenze, nell'ambito dell'attività di programmazione e indirizzo curata dalla Società della Salute;

VISTO il testo dello schema di accordo contrattuale con i centri diurni di socializzazione per persone con disabilità fiorentini, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATI la normativa e gli atti d'indirizzo e programmazione regionali in materia, con particolare riferimento alla L.R. n. 41/2005, alla L.R. n. 66/2008, alla L.R. n. 82/2009 e relative delibere e provvedimenti attuativi, al D.P.G.R. n. 2/r/2018, alla DGR n. 1449/2017, al Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2018-2020;

RITENUTO di approvare l'allegato schema di accordo contrattuale con i centri diurni di socializzazione per persone con disabilità fiorentini, dando mandato al Comune di Firenze – Direzione Servizi Sociali, all'adozione degli atti gestionali e contrattuali conseguenti e necessari a dare attuazione alla presente delibera;

PRESO ATTO del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/00;

con le modalità dell'articolo 10 dello Statuto;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di accordo contrattuale con i centri diurni di socializzazione per persone con disabilità fiorentini, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. dare mandato al Comune di Firenze – Direzione Servizi Sociali, all'adozione degli atti gestionali e contrattuali conseguenti e necessari a dare attuazione alla presente delibera;



REGIONE TOSCANA
Società della Salute di Firenze
C.F. 94117300486
Piazza Signoria 1 – 50122 FIRENZE)

3. di trasmettere il presente atto agli Enti aderenti ed al Collegio Sindacale.
4. di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante affissione all'Albo Pretorio del Consorzio, ove rimarrà per dieci giorni consecutivi, e mediante pubblicazione sul sito informatico della Società della Salute, ove resterà accessibile a tempo indeterminato.

Il Provvedimento è firmato digitalmente da:

Il Presidente
Sara Funaro

Il Direttore
Marco Nerattini



REGIONE TOSCANA
Società della Salute di Firenze
C.F. 94117300486
Piazza Signoria 1 – 50122 FIRENZE)

**ACCORDO CONTRATTUALE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SEMIRESIDENZIALI
IN CENTRO DIURNO DI SOCIALIZZAZIONE IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA'**

Tra il Comune di Firenze (di seguito Comune), rappresentato da _____,
non in proprio, ma in qualità di _____

e

La Struttura _____ (di seguito Struttura), rappresentata da
_____, non in proprio, ma in qualità di _____

Premesso che:

- il presente accordo contrattuale si colloca nell'ambito della programmazione dell'assistenza semiresidenziale in favore delle persone con disabilità, ai fini dell'attuazione degli specifici progetti assistenziali personalizzati;
- i servizi sociali e sociosanitari del Comune/Zona di Firenze, per l'attuazione degli interventi socio-assistenziali di tipo semiresidenziale in favore delle persone con disabilità presso centri diurni di socializzazione per disabili, nel rispetto della normativa di riferimento, hanno necessità di avvalersi della Struttura _____ (indicare denominazione) ubicata in _____;
- la Struttura risulta autorizzata al funzionamento e risulta accreditata ai sensi dell'LR n. 82/2009;
- si rende necessario stipulare un accordo finalizzato a stabilire le condizioni per l'ospitalità di utenti in carico ai servizi sociali del Comune/Zona Firenze presso la Struttura in indirizzo, nelle more della definizione di un nuovo accordo a regime;

si conviene quanto
segue:

1. La Struttura si rende disponibile ad ospitare persone in condizione di disabilità in carico ai servizi sociali del Comune/Zona di Firenze in attuazione di un progetto assistenziale personalizzato definito in loro favore dai servizi stessi che preveda la frequenza di centro diurno di socializzazione e autorizzati all'inserimento con apposita impegnativa o altro documento autorizzativo.
2. Il periodo di ospitalità è indicato nell'apposita impegnativa, da intendersi come integrativa



REGIONE TOSCANA
Società della Salute di Firenze
C.F. 94117300486
Piazza Signoria 1 – 50122 FIRENZE)

del presente accordo, trasmessa a seguito della comunicazione di avvenuto inserimento dell'utente. Le impegnative emesse prima della decorrenza del presente accordo si intendono automaticamente recepite. Per gli inserimenti a tempo indeterminato, quindi non espressamente qualificati come inserimenti temporanei, la data di conclusione periodo eventualmente indicata sull'impegnativa è da intendersi come fittizia e non determina effetti sulla conclusione della prestazione.

3. Con successive impegnative e/o comunicazioni da parte del Comune, da intendersi come integrative del presente accordo, potranno essere stabilite variazioni dei giorni di frequenza nella settimana e/o del periodo di ricovero autorizzato.
4. La struttura garantisce, in favore degli utenti ospitati, la definizione e attuazione progetti individualizzati adeguati ai percorsi assistenziali personalizzati delle persone accolte e le conseguenti prestazioni assistenziali, educative e occupazionali/formative, in coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al DPGR 2/r del 2018 e alla normativa in materia di accreditamento di cui alla LR. n. 82/2009 e relative deliberazioni e regolamenti attuativi. La struttura *offre / non offre* il servizio di trasporto degli utenti dall'abitazione verso la struttura stessa e viceversa in corrispondenza delle fasce orarie di avvio e conclusione della frequenza. *(Inserire solo se il trasporto è previsto)* Il servizio di trasporto è incluso nella retta riconosciuta.
5. La retta giornaliera riconoscibile alla Struttura per l'ospitalità degli utenti di cui al punto 1 e a copertura delle prestazioni di cui al punto 3 è pari a € _____ oltre IVA, se dovuta. La retta è integralmente coperta, per gli utenti a proprio carico, dal Comune di Firenze. Per gli utenti autorizzati all'inserimento da parte di altri enti, la retta è da intendersi a carico di questi ultimi.
6. La Struttura non può chiedere agli utenti inseriti importi integrativi, se non a fronte di servizi aggiuntivi erogati in accordo tra le parti e non coperti dalla retta riconosciuta.
7. In corso di esecuzione dell'accordo contrattuale, le parti possono concordare adeguamenti della retta riconosciuta.
8. La Struttura è responsabile di eventuali danni provocati agli utenti e ad altri terzi in relazione all'espletamento delle attività di cui al presente accordo contrattuale, anche se provocati dagli utenti stessi nel periodo di permanenza nella struttura, sollevando il Comune di Firenze da ogni responsabilità in merito. A tal scopo, è tenuta a stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile.
9. La struttura assicura il pieno rispetto della normativa vigente in materia di rapporti di lavoro, previdenziale e di sicurezza sul luogo di lavoro.
10. La dimissione, quando non avvenga per decesso o non sia decisa per diretta volontà dell'interessato o di chi ne esercita la tutela, deve essere concordata con servizi competenti, coinvolgendo nella decisione l'interessato stesso o suo legale rappresentante.
11. Le assenze temporanee degli utenti sono comunicate mensilmente, mediante mail o fax, dalla struttura agli uffici del Comune tramite gli appositi riepiloghi delle presenze/assenze. Le dimissioni decise per diretta volontà degli interessati o di chi ne esercita la tutela o causate da decesso devono essere tempestivamente comunicate dalla struttura agli uffici professionali e amministrativi del Comune.
12. In caso di assenza, l'utente ha diritto al mantenimento del posto nei seguenti casi:



REGIONE TOSCANA
Società della Salute di Firenze
C.F. 94117300486
Piazza Signoria 1 – 50122 FIRENZE)

- ricovero in ospedale, casa di cura o struttura di assistenza residenziale, nonché per malattia, per un numero di giorni consecutivi di calendario non superiore a 30;
- motivi familiari o personali e rientri temporanei in famiglia, per un numero di giorni consecutivi di calendario non superiore a 15.

In tutti i suddetti casi, la retta di cui al punto 2 è ridotta al 70%. Trascorsi i termini su indicati, la struttura non è più tenuta alla conservazione del posto e il Comune non riconosce a proprio carico la suddetta parte residuale, salvo deroghe espressamente autorizzate e adeguatamente motivate. La retta ridotta si applica a partire dalla giornata di uscita. La retta intera decorre dalla giornata di rientro. In ogni caso, in presenza di un eccessivo numero di assenze, il Comune si riserva di sospendere, rimodulare o revocare il riconoscimento della prestazione concessa.

13. La Struttura assicura il pieno rispetto della vigente normativa a tutela della riservatezza dei dati personali (Regolamento UE n. 679/2016 e D.Lgs. 196/2003. In relazione ai dati personali forniti dal Comune di Firenze per le necessità assistenziali degli utenti e dei quali lo stesso ente ha la titolarità del trattamento, il gestore delle Struttura è individuato, con apposito atto, quale Responsabile del trattamento dei dati stessi, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE n. 679/2016.
14. Il pagamento della parte di retta a carico del Comune verrà effettuato entro 60 gg. dal ricevimento della fattura elettronica o della nota di debito (nel caso il gestore non disponga di partita IVA) unita ai rendiconti mensili o bimestrali o dal ricevimento del rendiconto se pervenuto successivamente alla fattura, contabilizzati sulla base delle giornate di presenza, previa consultazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e controllo di regolarità fiscale ai sensi dell'articolo 48-bis del DPR n. 602/1973 (se dovuto).
15. Eventuali inadempienze al presente contratto devono essere contestate dalla parte che ne abbia interesse per iscritto e con fissazione di un termine non inferiore a quindici (15) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Successivamente le parti concordano un termine entro il quale le stesse inadempienze devono essere rimosse, pena la sospensione dell'efficacia del presente accordo, fino all'adempimento di quanto stabilito con il presente contratto, ivi compresa la sospensione di nuovi inserimenti e il pagamento delle fatture giacenti. Trascorso inutilmente il termine concesso, si ha diritto alla risoluzione per inadempimento del presente accordo, fatta salva comunque l'azione di rivalsa per l'eventuale risarcimento del danno.
16. Previa contestazione per iscritto dell'addebito e fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni, le parti convengono che si dà luogo alla risoluzione di diritto del contratto, fatta salva la possibilità di risarcimento del danno, in uno dei seguenti casi:
 - in caso di gravi e ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza e delle norme dettate a tutela dei lavoratori, nonché inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio;
 - in caso di riscontrati inadeguati livelli quali-quantitativi del servizio (con obbligo della Struttura di garantire la continuità del servizio nel rispetto di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto) e di gravi e ripetuti ed irrisolti disservizi, oggetto di formali diffide ad adempiere da parte dei servizi competenti;
 - in caso di revoca dell'autorizzazione al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento istituzionale;
 - in caso di grave e reiterata mancata nell'ottemperanza al debito informativo di cui all'art.14;



REGIONE TOSCANA
Società della Salute di Firenze
C.F. 94117300486
Piazza Signoria 1 – 50122 FIRENZE)

- in caso di accordi con gli utenti correlati al presente accordo e contenenti disposizioni non conformi a quanto da quest'ultimo previsto.
17. La parti si riservano la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto mediante PEC o raccomandata A.R., con un preavviso di centottanta (180) giorni. Detto preavviso può essere omissso in caso di eventi imprevisti e determinati da forza maggiore o di gravità tale da rendere impossibile anche solo la prosecuzione temporanea del rapporto contrattuale.
 18. Il presente accordo contrattuale decorre dal _____, con scadenza il 30/06/2022 e può essere prorogato in accordo tra le parti per il tempo necessario alla definizione di un nuovo accordo, per un periodo non superiore a 6 mesi. Qualora subentri, nel frattempo, un nuovo accordo contrattuale, il presente accordo si intende risolto dalla data di decorrenza del nuovo.
 19. Qualora, nei periodi di vigenza del presente accordo contrattuale, venga disposto l'avvio della gestione diretta da parte della Società della Salute delle attività nell'ambito dei servizi sociosanitari di originaria competenza comunale, il Comune si riserva di attribuire alla Società della Salute stessa anche proprie attività rientranti tra quelle riconducibili al presente accordo (ad esempio, autorizzazioni all'inserimento e firma delle impegnative e delle comunicazioni), secondo quanto previsto in merito dall'assetto gestionale predisposto.
 20. Il presente accordo viene registrato solo in caso d'uso. In tal caso le spese di registrazione sono a totale carico del richiedente. Il presente atto è *soggetto a bollo a carico della struttura / esente da bollo* ai sensi del *__(citare il riferimento normativo del caso)*.
 21. Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione del presente accordo sarà affidato al Foro di Firenze.
 22. Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente contratto si applicano le norme del Codice civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

PER IL COMUNE DI FIRENZE	PER LA STRUTTURA



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto n. 13 Del 4 ottobre 2021

In pubblicazione all'Albo della Società della Salute dal 4 ottobre 2021 al 13 ottobre 2021

**Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005
in data 4 ottobre 2021**